CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE V

Con Deliberazione n° 29 del 31/07/2026 il Consiglio Comunale ha approvato l'ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.

L'istituto in questione riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione all'Agente della riscossione e al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, e sono pertanto abbonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Termini e modalità di adesione da parte dei contribuenti interessati verranno indicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 15/10/2026: a decorrere da tale data l'agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore interessato potrà rendere tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, rese note dall'agente della riscossione.

Il calendario che ridefinisce le scadenze previste per gli adempimenti, sia per gli Enti che per i contribuenti è il seguente:

- a partire dal 15 ottobre 2026 (rispetto alla precedente scadenza del 15 settembre 2026),la società di riscossione metterà a disposizione dei contribuenti, all'interno del portale web istituzionale nella sezione personale, i dati utili a individuare le cartelle che possono rientrare nella sanatoria;
- tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 (intervallo che sostituisce il precedente periodo 16 settembre - 31 ottobre 2026), il contribuente deve presentare formale istanza per manifestare la volontà di aderire alla sanatoria;

il versamento degli importi previsti per la definizione potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027 (termine posticipato rispetto al 31 gennaio 2027) oppure dilazionato in un piano che potrà prevede fino ad un massimo di 54 rate bimestrali di pari valore.

Per il primo anno, le prime cinque rate scadranno rispettivamente il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre del 2027. Le rate successive, dalla sesta alla cinquantaquattresima, avranno invece scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2028 (nella versione previgente la prosecuzione del piano partiva già dal 2027).

Scegliendo il pagamento rateale, sul debito residuo verranno calcolati interessi annuali nella misura del 3%, con decorrenza dal 1° aprile 2027 (in luogo del 1° febbraio 2027); entro il 28 febbraio 2027 (in precedenza il 31 dicembre 2026), l'agente della riscossione invierà una notifica ai richiedenti contenente l'esatto

ammontare complessivo dovuto per chiudere la posizione, l'importo dei singoli versamenti rateali (che non potranno mai essere inferiori a 100 euro) e il relativo scadenzario.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'Articolo 10 quinquies del Decreto-legge del 27/03/2026 n. 38, nonché al sito internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Frattamaggiore il 13/08/206

Il Dirigente del V Settore

dott. Domenico De Biase